

VERBALE N. 4/2023 DEL 20.04.2023

In data 20.04.2023 alle ore 11,55 il Collegio dei Revisori dei Conti Camera di Commercio di Arezzo - Siena, nominato con deliberazioni del Consiglio camerale n. 12 del 27.05.2019 e n. 19 del 25.09.2019.

▪ Dott. Giovanni Piras	Presidente	Designato dal M.E.F.
▪ Dott.ssa Serena Cianflone	Componente	Designata dal M.I.S.E.
▪ Dott. Pierangelo Arcangioli	Componente	Designato da Regione Toscana

ha esaminato la Deliberazione della Giunta camerale n. 24 adottata nella riunione del 05.04.2023, avente ad oggetto “Proposta bilancio d’esercizio anno 2022 – deliberazioni” relativa alla predisposizione del bilancio d’esercizio 2022 e relativi allegati, trasmessi per posta elettronica dalla Dott.ssa Elena Iacopini – Responsabile del Servizio Ragioneria – Provveditorato per l’espressione del prescritto parere del Collegio ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 254/2005.

Ordine del giorno della riunione (convocazione del Presidente, a mezzo posta elettronica, in data 11.04.2023):

1. Verifica di cassa al 31.03.2023
2. Conti giudiziali esercizio finanziario 2022. Determinazioni
3. Bilancio d’esercizio 2022. Determinazioni
4. Varie ed eventuali.

Il Collegio ha stabilito di procedere alla redazione di distinti verbali, in considerazione della specificità dei singoli argomenti.

In esito all’esame della predetta documentazione ed alla riunione in data odierna presso la sede di Siena, alla quale la Dott.ssa Serena Cianflone è presente con modalità telematiche mediante la piattaforma Zoom, è condiviso e predisposto il presente verbale.

Il Collegio è assistito dalla Dott.ssa Elena Iacopini, appositamente invitata dall’Organo di controllo per fornire tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.

Vista la documentazione ricevuta nei termini di legge, effettuati i controlli necessari, preso atto dei chiarimenti forniti dalla Responsabile del Servizio Ragioneria-Provveditorato, il Collegio procede alla stesura della relazione che accompagna il bilancio d’esercizio 2022, che viene allegata al presente verbale quale parte integrante dello stesso.

Il presente verbale e la relazione allegata, chiusi alle ore 12,45 del giorno 20.04.2023, vengono letti e condivisi dal Collegio.

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO CHIUSO
AL 31 DICEMBRE 2022
DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ED ARTIGIANATO DI
AREZZO - SIENA**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in osservanza a quanto disposto dall'art. 30 del DPR n. 254/2005, "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio", ha preso in esame il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022 della Camera di Commercio di Arezzo - Siena, predisposto dalla Giunta con deliberazione n. 24 adottata nella riunione del 05.04.2023, avente ad oggetto "Proposta bilancio d'esercizio anno 2022 – deliberazioni" composto dai seguenti documenti, nel rispetto delle disposizioni di seguito richiamate:

1. Conto economico (Allegato C DPR 254/05);
2. Conto economico riclassificato (All. 1 DM 27/03/13);
3. Stato patrimoniale (Allegato D DPR 254/05);
4. Nota integrativa (art. 23 DPR 254/2005);
5. Conto consuntivo in termini di cassa (art. 9 cc 1,2 DM 27/03/13);
6. Prospetti SIOPE di cui all'art. 77 quater c. 11 del D.L. 112/08;
7. Rendiconto Finanziario di cui all'art. 6 del DM 27/03/13;
8. Relazione sulla gestione e sui risultati, comprensiva del Rapporto sui risultati e con allegato il consuntivo dei proventi degli oneri e degli investimenti (art. 24 DPR 254/05 e DM 27/03/13);
9. Indicatore tempestività dei pagamenti previsto dall'art. 41 del D.L. n. 66/2014 convertito in L. 83/2014.

Nell'espletamento della funzione, si è tenuto conto delle competenze riservate all'Organo di controllo dalle disposizioni di legge e dal DPR 254/2005. L'esame è stato condotto secondo i principi per la revisione contabile fissati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risultati, nel suo complesso, attendibile.

Sulla base di verifiche a campione, si è proceduto all'esame degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché alla valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall'Ente.

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico si compendiano nei seguenti valori (arrotondamento all'unità di euro):

Stato Patrimoniale - Attivo

	2021	2022
Immobilizzazioni immateriali	28.526	17.660
Immobilizzazioni materiali	10.006.884	9.632.920
Immobilizzazioni finanziarie	15.064.397	15.571.474
Totale immobilizzazioni	25.099.807	25.222.054
Rimanenze	47.856	66.992

Crediti di funzionamento	1.041.940	2.214.589
Disponibilità liquide	17.410.866	17.959.039
Totale attivo circolante	18.500.662	20.240.620
Ratei e risconti attivi	1.138	849
TOTALE ATTIVO	43.601.607	45.463.522

Stato Patrimoniale - Passivo

	2021	2022
Patrimonio netto	33.488.447	35.079.137
Debiti di finanziamento	17.702	17.142
Fondo TFR	5.412.035	5.599.422
Debiti funzionamento	3.867.731	3.982.548
Fondi rischi e oneri	520.474	629.238
Ratei e risconti passivi	295.218	156.036
Totale passività	10.113.160	10.384.385
TOTALE PASSIVO	43.601.607	45.463.522

Conto Economico

	2021	2022
Diritto annuale	7.572.429	8.132.860
Diritti di segreteria	2.877.119	2.862.896
Contributi trasferimenti e altre entrate	590.335	478.238
Proventi da gestione di beni e servizi	144.711	247.228
Variazione delle rimanenze	-3.387	19.135
Totale proventi correnti	11.181.208	11.740.358
Personale	3.992.902	4.168.225
Funzionamento	2.701.771	2.736.159
Interventi economici	3.247.252	2.455.320

Ammortamenti e accantonamenti	2.664.688	2.868.873
Totale oneri correnti	12.606.613	12.228.577
Risultato gestione corrente	-1.425.405	-488.219
Proventi finanziari	22.990	25.640
Oneri finanziari	2	217
Risultato gestione finanziaria	22.988	25.423
Proventi straordinari	338.655	1.538.633
Oneri straordinari	100.925	98.601
Risultato gestione straordinaria	237.729	1.440.031
Svalutazione attivo patrimoniale	84.552	3.516
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio	-1.249.240	973.718

Si registra un aumento del patrimonio netto, che passa da €. 33.488.447 a €. 35.079.137, dovuta all'avanzo di esercizio di €. 973.718 e all'incremento di €. 616.972 della riserva da partecipazioni (da €. 837.117 a €.1.454.089).

Il Collegio ha proceduto alla verifica del bilancio ed ha riscontrato la corrispondenza con i saldi contabili.

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati rispettati i principi generali di cui all'art.1 e 2, primo e secondo comma, del DPR 254/2005, e degli art. 21 e 22 del precitato DPR che rimandano agli art. 2425 bis, 2424, secondo e terzo comma, e 2424 bis del codice civile. Inoltre sono stati seguiti i criteri di valutazione previsti dall'art. 26 del DPR 254/2005. Si evidenzia in particolare che:

- ai sensi dell'art. 74, primo comma del citato regolamento, agli immobili iscritti per la prima volta in un bilancio di esercizio antecedente a quello dell'anno 2007, sono valutati applicando il criterio del valore catastale ai sensi dell'art.25, primo comma, del DM 287/1997 o del prezzo di acquisto, se maggiore, ivi compresi gli oneri di diretta imputazione;
- gli arredi e mobili, le attrezzature informatiche, le attrezzature non informatiche, l'automezzo sono stati valutati al prezzo di acquisto, compresi gli oneri di diretta imputazione;
- le quote di ammortamento relative ai beni suddetti sono state calcolate in base ai coefficienti riportati nella Nota Integrativa, a cui si fa rinvio;
- le opere d'arte sono iscritte nel gruppo dei mobili e arredi; sono state valutate in base al prezzo di acquisto; nessuna quota di ammortamento è stata contabilizzata su detti beni;
- le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, decurtate delle quote di ammortamento, secondo le aliquote previste dalla legge, come specificatamente riportato nella Nota Integrativa;
- non sono state effettuate riduzioni del valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali per perdita durevole di valore;
- gli immobili già di proprietà della Camera di Arezzo sono stati ammortizzati ad aliquota 3%; l'immobile già di proprietà della Camera di Siena ubicato in Poggibonsi è stato ammortizzato ad aliquota 3%; l'immobile già sede della Camera di Commercio di Siena, in considerazione

del valore corrente di mercato, dello stato di conservazione, della residua previsione di utilizzo, è stato ammortizzato ad aliquota 2% del costo storico e delle opere di manutenzione straordinaria incrementative del valore dell'immobile;

- le quote di ammortamento, imputate a Conto Economico, sono state calcolate sulla base dell'utilizzo, la destinazione e la durata economica tecnica dei cespiti e tenendo conto altresì del criterio della residua possibilità di utilizzazione;
- le partecipazioni in imprese controllate o collegate di cui all'art. 2359, primo comma, numero 1), e terzo comma, del codice civile, sono iscritte per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato (di norma, 31/12/2021);
- le partecipazioni, diverse da quelle controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359, sono iscritte al costo d'acquisto o di sottoscrizione; per le partecipazioni acquisite prima dell'esercizio 2007 e valutate ai sensi dell'art.25 del D.M. 287/97, con metodo del patrimonio netto, il DPR 245/05 non detta un criterio di diritto intertemporale. Secondo i principi contabili è necessario, pertanto, considerare per le stesse il valore dell'ultima valutazione, effettuata applicando il metodo del patrimonio netto, come primo valore di costo; il documento n. 2 dei principi contabili riporta che "il costo sostenuto all'atto di acquisto o sottoscrizione è mantenuto nei bilanci successivi a meno che non si verifichi una perdita durevole di valore". Secondo il principio contabile O.I.C. n. 21, per stabilire se la perdita di valore della partecipazione è durevole, occorre fare riferimento a perdite d'esercizio non episodiche o temporanee, bensì strutturali e capaci di intaccare la consistenza patrimoniale, riconducibili a situazioni negative interne delle società o esterne ad essa oppure ad una combinazione di fattori interni ed esterni; lo stesso principio precisa che una perdita deve, in ogni caso, considerarsi durevole "quando fondatamente non si prevede che le ragioni che l'hanno causata possano essere rimosse in un breve arco temporale". L'art. 21 – comma 1 – del D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) prevede che le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. La suddetta disposizione, applicabile a tutte le società partecipate, è da ritenersi sostitutiva – in presenza di risultato negativo non ripianato e perdita durevole di valore - di quanto disciplinato dall'art. 1 – comma 551 e comma 552 – della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), il quale dispone l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di accantonare, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo delle istituzioni e società partecipate, non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione posseduta; l'accantonamento ad un fondo vincolato è effettuato dalle amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria, mentre – come detto – le amministrazioni che adottano la contabilità civilistica, sono tenute ad adeguare il valore della partecipazione all'importo corrispondente alla frazione di patrimonio netto della società partecipata.

Le partecipazioni sono valutate nel bilancio della Camera sulla base dei sopra richiamati principi contabili e registrano al 31.12.2022 le seguenti variazioni:

- rivalutazione di €. 25.952,00 relativa a PromosienArezzo srl (società controllata), contabilizzata nell'apposita voce "Riserve da partecipazioni" costituita nell'ambito del patrimonio netto;
- rivalutazione di €. 563.055,14 relativa a Finanziaria Senese di Sviluppo s.p.a. (società collegata), contabilizzata nell'apposita voce "Riserve da partecipazioni" costituita nell'ambito del patrimonio netto;
- rivalutazione di €. 6.411,19 relativa a T.C.A. srl (società collegata), contabilizzata nell'apposita voce "Riserve da partecipazioni" costituita nell'ambito del patrimonio netto;

- rivalutazione di €. 21.553,37 relativa a Arezzo Fiere e Congressi srl (società collegata), contabilizzata nell'apposita voce "Riserve da partecipazioni" costituita nell'ambito del patrimonio netto;
- una svalutazione di €. 3.516,19 relativa a Trasporti Ferroviari Casentino srl in liquidazione (altre partecipazioni), da imputare a "Svalutazioni attivo patrimoniale", per adeguare al patrimonio netto il valore di tale partecipazione.
- sono stati effettuati i seguenti accantonamenti ai Fondi rischi e spese future:
 - €. 150.000,00 al Fondo rinnovo CCNL dipendenti, per miglioramenti economici ed altri oneri retributivi;
 - €. 170.000,00 a titolo di spese future per compensi agli Organi, a valere sul conto "Altri Fondi";
 - €. 50.000,00 al Fondo rischi per eventuale adeguamento in diminuzione valore partecipazione Tecnoholding spa.
- l'ammontare finale dei Fondi per rischi ed oneri risulta pari ad € 629.237,74 come da articolazione di dettaglio esposta nella Nota integrativa, alla quale si fa rinvio;
- i crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo al netto del corrispondente fondo svalutazione crediti;
- per quanto riguarda il Diritto Annuale, che rappresenta il credito principale, il Collegio rileva dagli atti d'ufficio:
 - a) che nel mese di dicembre 2022 sono stati emessi i ruoli relativi al diritto annuale 2019;
 - b) che gli uffici procedono annualmente all'invio di sollecito di pagamento (avviso bonario) ai contribuenti morosi, suggerendo il ricorso alla procedura del ravvedimento operoso entro un anno dal mancato versamento del diritto; procedono altresì alla emissione di atti di accertamento con contestuale irrogazione della sanzione per annualità non iscritte a ruolo e non più ravvedibili. Tali azioni per il recupero del credito, costantemente svolte, determinano un ritorno di entrate significative;
- in seguito alle valutazioni sopradette ed all'osservazione dei flussi finanziari, il fondo svalutazione crediti di € 30.554.028,04 comprensivo dell'accantonamento 2022 e corrispondente, nel complesso, a oltre il 99,82% del valore nominale dei crediti (€. 30.608.763,73), appare congruo e prudente;
- i documenti di bilancio evidenziano accantonamenti riferiti all'esercizio per € 2.050.000,00 relativi al fondo svalutazione crediti da diritto annuale:

▪ Accantonamento fondo svalutazione crediti – per diritto annuale 2022	€. 1.700.000,00
▪ Accantonamento fondo svalutazione crediti – per aumento 20% diritto annuale 2022	€. 350.000,00
- è stato effettuato un accantonamento di €. 10.000,00 al fondo svalutazione per crediti verso clienti (importo complessivo del Fondo €. 20.000,00);
- i debiti sono iscritti al valore di estinzione;
- il Fondo per il trattamento di fine servizio ed il Fondo per il trattamento di fine rapporto rappresentano l'effettivo debito maturato verso i dipendenti ed il Collegio ha riscontrato il dettaglio dei beneficiari;
- le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto comprensivo degli oneri di diretta imputazione ed il valore desumibile dall'andamento di mercato;
- gli oneri ed i proventi sono imputati secondo il principio di competenza economico – temporale, come dettagliato nella Nota integrativa;
- sono stati rilevati risconti attivi, per l'importo di € 848,63: sono relativi a oneri per prestazioni di servizi il cui importo è stato pagato in via anticipata: abbonamento a quotidiani e banca dati

giuridica on line; oneri telefonici e di noleggio attrezzature informatiche in convenzione CONSIP.

- sono stati inoltre rilevati risconti passivi per €. 156.036,01, relativi a:
 - €. 4.633,00 per canoni di locazione di competenza economica dell'anno 2023 riscossi in via anticipata nel corso dell'anno 2022 e contabilizzati tra i proventi correnti; la rilevazione del risconto rettifica in diminuzione i proventi medesimi.
 - €. 9.892,01 per canoni di concessione di competenza economica dell'anno 2023 fattutati in via anticipata nel corso dell'anno 2022 e contabilizzati tra i proventi correnti; la rilevazione del risconto rettifica in diminuzione i proventi medesimi
 - €. 141.511,00 per diritto annuale 2022 derivante dall'aumento 20% non utilizzato nella medesima annualità per la realizzazione dei progetti. Il Ministero Sviluppo Economico ed Unioncamere, nel fornire direttive in merito alla rendicontazione dei progetti, hanno previsto la rilevazione di risconti passivi per la quota di diritto annuale incassata nell'esercizio e non utilizzata nelle attività inerenti i progetti. Tali risconti saranno stornati nell'esercizio 2023, con inserimento di un ricavo di pari importo e dei costi di competenza, coperti con la suddetta quota di ricavo riscontata.
- non sono state effettuate compensazioni di partite.

Il Collegio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del decreto MEF 27/03/2013, ha proceduto all'esame dei prospetti SIOPE 2022 "Incassi", "Pagamenti" e "Disponibilità liquide" Ente 031882193 Camera di Commercio di Arezzo - Siena:

Fondo di cassa dell'Ente all'inizio dell'anno	17.410.865,75
Incassi per codici gestionali- totale generale anno 2022	11.445.444,64
Pagamenti per codici gestionali- totale generale anno 2022	10.897.271,28
<i>Fondo di cassa dell'Ente al 31.12.2022</i>	<i>17.959.039,11</i>

L'art. 1, comma 391 e seguenti, della Legge 23.12.2014, n. 190, (Legge di Stabilità 2015) ha previsto l'assoggettamento delle camere di commercio al regime di tesoreria unica di cui alla Legge 720/1984, con versamento dal 01.02.2015 delle disponibilità liquide presenti presso gli Istituti cassieri sul conto fruttifero della contabilità speciale accesa presso la tesoreria statale.

Il modello 56 T.U. di Banca d'Italia al 31.12.2022 presenta un saldo di €. 17.949.563,18; dai dati SIOPE e dal prospetto di riconciliazione dell'Istituto tesoriere risultano €. 10.406,05 per riscossioni effettuate dall'Istituto tesoriere e non contabilizzate in contabilità speciale ed €. 930,12 per versamenti in contabilità speciale non contabilizzati dall'Istituto tesoriere, cosicché il saldo al 31.12.2022 è pari ad €. 17.959.039,11.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha effettuato le verifiche periodiche sulla situazione di cassa dandone riscontro nei verbali 3/2022 (verifica al 31.03.2022), 6/2022 (verifica al 30.06.2022), 9/2022 (verifica al 30.09.2022) e 1/2023 (verifica al 31.12.2022).

L'importo del Fondo di cassa dell'Ente al 31.12.2022 e la concordanza dello stesso con la contabilità camerale, con Banca d'Italia e con SIOPE sono stati oggetto di verifica da parte del Collegio, come riportato nel verbale 1/2023.

Il totale delle disponibilità liquide ammonta a €. 17.959.039,11 come riportato nello Stato Patrimoniale e nel Rendiconto Finanziario di cui all'art. 6 del D.M. 27.03.2013.

Il Collegio ha accertato il rispetto dei vincoli derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica; tali informazioni, con i relativi richiami normativi, sono ben evidenziati nella nota integrativa al capitolo "Oneri Correnti".

LIMITI DI SPESA DI CUI ALL'ART. 1 – commi da 590 a 595 – LEGGE 27.12.2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020)

Comma 590. Ai fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una più efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale.

Comma 591. A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi **per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018**, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati.

Comma 592. Ai fini dei commi da 590 a 600, le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono individuate con riferimento:

a) *omissis*

b) per gli enti e gli organismi che adottano la contabilità civilistica, alle corrispondenti voci B6), B7) e B8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013.

Il Ministero Sviluppo Economico, con nota prot. 88850 del 25.03.2020, il cui contenuto è stato condiviso dal Ministero Economia e Finanze, ha comunicato le prime indicazioni operative alle camere di commercio in merito all'applicazione delle disposizioni sopra riportate:

- con nota prot. 148123 del 12.9.2013 è stato individuato il quadro di raccordo tra lo schema di conto economico previsto dal DPR 254/2005 e lo schema di conto economico di cui al DM 27.3.2013, stabilendo che gli interventi di promozione economica di cui alla voce B8 dell'Allegato C del DPR 254/2005 devono essere imputati alla voce B7a dello schema del DM 27.3.2013;
- come si evidenzia anche dalla lettura della relazione tecnica alla Legge 160/2019, l'obiettivo delle disposizioni del comma 590 e seguenti è quello di coordinare e semplificare il quadro delle prescrizioni in materia di contenimento della spesa per consumi intermedi;
- il medesimo MISE, con nota n. 0190345 del 13.9.2012, ha escluso dalla spesa sostenuta per consumi intermedi gli interventi di promozione economica inseriti nelle apposite voci del conto economico, in quanto riferibili alla realizzazione dei programmi di attività e dei progetti finalizzati a sostenere lo sviluppo economico del territorio e, pertanto, strettamente strumentali alla "mission istituzionale" delle camere di commercio;
- per tali motivazioni, il Ministero ritiene di poter escludere gli oneri per interventi economici iscritti nella voce B7a) del budget economico di cui al DM 27.3.2013 dalla base imponibile della media dei costi per acquisizione di beni e servizi iscritti nella stessa voce dei bilanci d'esercizio del triennio 2016-2018.

La circolare MEF RGS n. 23 del 19.05.2022 fornisce specifiche indicazioni in merito al rispetto dei vincoli di spesa per l'anno 2022, con riferimento alle spese energetiche:

Più precisamente, in ragione del rilevante rialzo dei prezzi applicato dai gestori dei servizi energetici, ferma restando la necessità di garantire la realizzazione di tutte le iniziative necessarie ad assicurare

il contenimento delle suddette spese, si ritiene di poter consentire, agli enti ed organismi pubblici rientranti nell'ambito di applicazione definito dalla legge, art. 1, commi 590 e ss., della legge n. 160/2019, di escludere, per l'anno 2022, dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi individuato dall'art. 1, comma 591, della citata legge n. 160/2019, gli oneri sostenuti per i consumi energetici, quali per esempio energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, ecc..

Conseguentemente, ai fini della determinazione del valore della spesa sostenibile per i beni e servizi, nel rispetto dei limiti consentiti, le voci di spesa relative ai suddetti consumi energetici, per l'esercizio 2022, non concorrono alla determinazione della base di riferimento della media dei costi per l'acquisizione di beni e servizi sostenuti nel triennio 2016-2018.

La medesima circolare, inoltre, riporta che è consentita agli enti che operano in contabilità civilistica l'esclusione dell'onere dei buoni pasto dal limite di spesa fissato dal menzionato art. 1 – comma 591 – della Legge 160/2019, facendo presente che l'esclusione dal computo andrà operata sia nella determinazione del limite di spesa applicabile quale valore medio delle spese sostenute negli esercizi 2016, 2017 e 2018, sia nella determinazione delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio di riferimento.

Nella fattispecie, per la Camera di Arezzo-Siena:

- il valore medio delle spese sostenute nel triennio 2016-2018 per acquisto di beni e servizi, al netto degli oneri per energia elettrica, combustibile da riscaldamento e buoni pasto, è pari ad €. 1.081.051,12 (budget economico ex DM 27.3.2013 voci B6, B7 con esclusione degli interventi di promozione economica, B8).

L'importo iscritto al medesimo titolo nel consuntivo economico annuale 2022 (art. 2 – comma 3 - DM 27.3.2013), che rappresenta un allegato al bilancio d'esercizio 2022, è di €. 894.982,51 quindi inferiore al sopra riportato limite di spesa per acquisti di beni e servizi di cui alla Legge 160/2020 e alla circolare Ministero Economia e Finanze – Ragioneria Generale dello Stato n. 23 del 19.05.2022.

LIMITI DI SPESA DI CUI ALL'ART. 1 – commi 610 e 611 – LEGGE 27.12.2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) – spese per la gestione corrente del settore informatico

L'art. 53 – comma 5 - del D.L. 31.05.2021, n. 77 convertito in Legge 108/2021 ha abrogato i suddetti commi ed i successivi commi 612 e 613.

Spese per l'esercizio, la manutenzione, l'assicurazione ed il noleggio di automezzi

LIMITE DI SPESA	ONERI 2021
2.348,33	8.253,43

La circolare Ministero Economia e Finanze – Ragioneria Generale dello Stato n. 9 del 21.04.2020, richiamata nella circolare n. 11/2021, prevedeva che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria, le spese sostenute con disponibilità di bilancio dell'ente per dare attuazione alle misure di prevenzione della diffusione dell'epidemia da COVID 19, possano ritenersi escluse dai limiti di spesa fissati dalle vigenti norme di contenimento; si riporta di seguito il relativo estratto della circolare in questione:

Si ritiene, parimenti, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e tenuto conto dei numerosi provvedimenti di urgenza adottati nei mesi di febbraio e marzo -da ultimo il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 -che

le spese sostenute per dare attuazione all'applicazione delle suddette misure (si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese informatiche collegate all'adozione delle misure inerenti al c.d. smart working per i lavoratori dipendenti e le spese per approvvigionamenti di strumenti ed attrezzature sanitarie) possano ritenersi escluse dai limiti di spesa fissati dalle vigenti norme di contenimento..... OMISSIS..... La verifica di tali presupposti e la valutazione dell'inerenza delle spese di cui trattasi è demandata alla responsabilità degli amministratori ed alla verifica da parte dell'organo interno di controllo.

Con deliberazione della G.C. n. 73 del 26.10.2020 era stato dato atto che le spese sostenute a decorrere dal mese di marzo 2020 (periodo di effettivo inizio dell'emergenza) e fino al termine dello stato di emergenza epidemiologia (definitivamente stabilito al 31.03.2022) erano ascrivibili a spese COVID, poiché l'uso dell'auto aveva maggiormente garantito la salute di Amministratori e dipendenti rispetto all'uso del mezzo pubblico, tra l'altro di difficile fruizione oltre che per le consuete criticità che riguardano la tratta Siena – Arezzo e ritorno, anche per la riduzione delle corse nel periodo della pandemia.

La circolare MEF-RGS n. 23 del 19.05.2022 riporta quanto segue:

Al riguardo, con riferimento all'evoluzione del quadro epidemiologico relativo alla pandemia da COVID-SARS 19, si ritiene utile evidenziare che le interpretazioni fornite e le deroghe ed eccezioni già individuate con le ultime circolari RGS n. 9 del 21 aprile 2020, n. 26 del 14 dicembre 2020, n. 11 del 9 aprile 2021 e n. 26 dell'11 novembre 2021, sono da ritenersi confermate per il corrente esercizio finanziario 2022. Si raccomanda, a tal fine, ai collegi di revisione e sindacali di porre la necessaria attenzione alla verifica dei presupposti e all'inerenza delle spese di cui trattasi.

Con deliberazione G.C. n. 9 adottata nella riunione del 25.07.2022, preso atto di quanto raccomandato dal medico competente in relazione all'opportunità di evitare l'uso di mezzi pubblici in occasione di trasferte quale misura per la tutela della salute dei dipendenti, è stato stabilito che la spesa per la gestione dell'auto camerale nell'anno 2022 è sostenuta per l'attuazione di misure di prevenzione della diffusione del COVID 19.

Nell'anno 2022 è stato effettuato il Versamento al Bilancio dello Stato per complessivi €. 469.400,07, in applicazione dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), laddove prevede che:

- comma 594. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590 versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento.
- comma 595. Nel caso in cui le amministrazioni di cui al comma 590 siano interessate da processi di fusione o accorpamento, il versamento di cui al comma 594 è determinato nella misura pari alla somma degli importi previsti per ciascuna amministrazione coinvolta nei citati processi.

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 95/2012, le amministrazioni pubbliche, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; è fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza

pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

Con D.M. 22.12.2015 le previsioni di cui al sopra richiamato art. 1 del D.L. 95/2012 sono state estese all'acquisizione dei buoni pasto.

La Camera aderisce alle convenzioni quadro sottoscritte da Consip s.p.a. relativamente alla fornitura di carburante per auto ed ai servizi di telefonia fissa e di telefonia mobile; l'approvvigionamento di combustibile da riscaldamento e di energia elettrica è effettuato sulla base delle procedure di gara (procedura aperta) espletata da CET (Consortile Energia Toscana, società partecipata), la quale opera in nome e per conto del Soggetto aggregatore regionale in virtù del rapporto di avvalimento, quale articolazione funzionale dello stesso Soggetto, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 93 del 5.02.2018.

I buoni pasto sono acquistati nel MEPA ad un prezzo inferiore rispetto alla vigente convenzione CONSIP "Buoni pasto 9", rispettando pertanto quanto previsto dal sopra richiamato art. 1 – comma 449 e comma 450 – della Legge 296/2006 e s.m.i.

E' stata data puntuale applicazione al D.L. 95 del 06/07/2012 convertito in Legge 07/08/2012 n. 135, che all'art. 5 comma 7 dispone la fissazione di un tetto massimo di € 7 al valore nominale unitario dei buoni pasto riconosciuti ai dipendenti dell'Ente Camerale.

In merito ai costi del personale, l'art. 15 – comma 5 – e l'art. 67 – comma 1 - del CCNL 21.05.2018 prevedono che le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti, decurtando dell'importo destinato a tale titolo nell'anno 2017 il Fondo risorse decentrate.

In tal senso, anche l'art. 17 – comma 6 – del CCNL 16.11.2022 riporta che le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di posizione organizzativa continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli Enti.

L'onere a tale titolo per l'anno 2022 è pari ad € 164.170,00.

Il Programma triennale del fabbisogno del personale 2022/2024, ricompreso nel Piano integrato di attività e organizzazione (cosiddetto P.I.A.O) approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 66 adottata nella riunione del 28.06.2022, ha previsto la revisione della dotazione organica funzionale della dirigenza, con la diminuzione di un posto e la rideterminazione della dotazione organica in 3 unità, di cui una unità in aspettativa.

Il sopra richiamato P.I.A.O. riporta inoltre che *"Tale riduzione stabile dell'organico dirigenziale determinerà - all'atto della costituzione del fondo per l'anno 2022 - un adeguamento in diminuzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato, in applicazione di principi di carattere generale quali l'efficienza, l'economicità ed il buon andamento dell'azione amministrativa"*.

L'ammontare del Fondo anno 2022 per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale con qualifica dirigenziale è di € 272.252,65 e tiene conto del sopra richiamato adeguamento in diminuzione delle risorse; il Fondo è stato costituito con deliberazione G.C. n. 78 del 25.07.2022 ed è stato certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 7 del 28.07.2022.

Il fondo anno 2022 per la retribuzione accessoria del personale camerale non dirigente ammonta a € 656.887,00; è stato costituito con deliberazione G.C. n. 114 del 31.10.2022 ed è stato certificato dal Collegio dei revisori dei conti con verbale n. 10/2022 in data 10.11.2022.

Nella suddetta deliberazione n. 114/2022 è dato atto del rispetto de limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, (*"a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*), tenuto conto di

quanto affermato dalla circolare n. 16 del 15 giugno 2019 del MEF - Ragioneria generale dello Stato avente ad oggetto la rilevazione del conto annuale 2019, (“a seguito di diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti, va rispettato per l’amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente)”).

L’art. 1 del D. Lgs. 25.11.2016, n. 219, ha modificato la Legge 580/1993, introducendo, tra l’altro, all’art. 4 bis il comma 2 bis, il quale prevede che per le camere di commercio tutti gli incarichi degli organi diversi dal collegio dei revisori dei conti sono svolti a titolo gratuito.

Con D.M. 11.12.2019, pubblicato in G.U. n. 29 del 05.02.2020, emanato ai sensi del sopra richiamato art. 4 bis sono stati, tra l’altro, determinate le indennità spettanti ai componenti del Collegio dei revisori dei conti; per le Camere al cui Registro Imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese compreso tra 75.001 e 200.000 (imprese Camera Arezzo-Siena al 31.12.2019, fonte Infocamere: 82.190) sono le seguenti: €. 11.000,00 Presidente, €. 9.000,00 Componenti effettivi.

L’art. 1, comma 25-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, nell’introdurre modifiche all’art. 4 bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ha disposto il superamento del regime della gratuità per gli organi delle Camere che hanno già completato gli accorpamenti o che non sono tenute dalla legge ad accorparsi.

La suddetta normativa prevede che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, saranno stabiliti i criteri per il trattamento economico relativo agli incarichi degli organi delle camere di commercio in questione, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, senza la possibilità di innalzamento del diritto annuale di cui all’articolo 18 della citata legge n. 580/1993.

In G.U. n. 222 del 22.09.2022 è stato pubblicato il DPCM 23.8.2022, n. 143 che, in attuazione dell’art. 1 – comma 596 – della Legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020) definisce i compensi, i gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e controllo degli enti pubblici.

Unioncamere, con nota prot. 7487 del 16.03.2023 ha comunicato che il decreto ministeriale sui compensi agli Organi delle camere di commercio, previsto dall’art. 1 – comma 25 – del D.L. 228/2021 è stato firmato, a conclusione di un iter complesso che ha dovuto tener conto anche dell’entrata in vigore, nel frattempo, dei D.P.C.M. 143/2022.

Il decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo di legittimità e la registrazione e sarà successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il testo del decreto trasmesso da Unioncamere prevede che le camere di commercio definiscono con deliberazione del Consiglio la spesa complessiva per gli emolumenti dei propri Organi di amministrazione in base alla classe dimensionale economico – patrimoniale di appartenenza, che per la Camera di Arezzo-Siena è la classe II, come riportato nella tabella allegata all’emanando decreto. La decorrenza dei compensi è il 01.03.2022 per gli Organi delle Camere che si sono accorpate entro tale data.

In attesa della pubblicazione del decreto ministeriale in G.U. e dell’adozione della prescritta delibera del Consiglio di determinazione dei compensi, nella quale dovrà essere dato atto del parere dell’Organo di controllo in ordine al rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e alla copertura finanziaria della relativa spesa, è stato effettuato un accantonamento di €. 170.000,00 al Fondo spese future.

Il Collegio concorda con l’accantonamento suddetto prudenzialmente effettuato in attesa della emanazione del decreto ministeriale e dell’adozione della deliberazione del Consiglio camerale di determinazione dell’importo dei compensi agli Organi.

Nell’ambito delle Quote associative, il contributo consortile obbligatorio Infocamere, previsto dall’art. 28 dello Statuto, è stato assoggettato ad IVA, in quanto Agenzia delle Entrate ha recentemente modificato l’indirizzo in ordine all’esenzione ai fini IVA dei contributi in questione,

come emerge dalla risposta ad interpello n. 532/E del 2021, nella quale ha ritenuto assoggettabili ad IVA i contributi ricevuti da una società in house; sono stati quindi condotti ulteriori approfondimenti con consulenti specializzati, all'esito dei quali Infocamere ha ritenuto di prevedere, a decorrere dal 2022, l'applicazione dell'IVA al contributo consortile obbligatorio, venendo meno il regime di esenzione.

Unioncamere, con nota prot. 25616 del 06.12.2022, ha precisato che le somme versate a titolo di contributo consortile obbligatorio – derivanti quindi dalla partecipazione alla società consortile cui sono affidati determinati compiti – comportano la completa assimilazione del contributo ad una quota associativa.

In conseguenza, in termini di classificazione contabile, tali poste sono rilevate nel mastro "Quote associative", nel quale vengono contabilizzati i costi sostenuti dalle camere di commercio per i contributi associativi, in coerenza con il principio della "natura della spesa", non essendo la contabilizzazione influenzata dal trattamento fiscale applicato alle richiamate somme ai fini IVA.

I contributi consortili obbligatori non possono del resto rientrare tra i consumi intermedi, in quanto non qualificabili come "*pagamenti di beni e servizi consumati quali input di un processo di produzione*" (circolare MISE del 13.9.2012) e non concorrono alla determinazione dei costi per beni e servizi (circolare MISE del 25.3.2020).

L'esercizio chiude con la rilevazione di un avanzo economico di €. 973.718, grazie al risultato della gestione straordinaria che contabilizza, secondo le indicazioni formulate da Unioncamere, la sopravvenienza per i versamenti al Bilancio dello Stato 2017-2019 non dovuti a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 210/2022.

Il Collegio concorda con la rilevazione della sopravvenienza attiva sopra riportata, secondo le indicazioni di Unioncamere ed invita l'Amministrazione ad attivarsi, anche con il coordinamento di Unioncamere medesima, per la definizione degli aspetti relativi ai versamenti effettuati dal 2020.

Il Collegio fa inoltre presente l'opportunità di una prudente destinazione dell'avanzo economico, tenuto conto che deriva dalla gestione straordinaria (la gestione corrente ha infatti chiuso in disavanzo, seppure considerevolmente ridotto rispetto alla previsione iniziale) e che negli esercizi 2020 e 2021 la crisi economica derivante dall'emergenza COVID19 ha reso necessari interventi straordinari a favore del sistema economico, con conseguenti elevati disavanzi (€. 2.218.713 nel 2020, €. 1.249.240 nel 2021) sostenuti utilizzando avanzi patrimonializzati di esercizi precedenti.

La nota integrativa contiene quanto stabilito dall'art. 23 e 26, sesto e settimo comma, e dall'art. 39, tredicesimo comma, del DPR 254/2005.

La relazione sulla gestione e sui risultati (art. 24 del DPR 254/2005) e sui risultati (artt. 5 e 7 D.M. 27.3.2013), individua i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi prefissati dal Consiglio con la relazione previsionale e programmatica. Essa è integrata da una illustrazione del contesto normativo, economico ed istituzionale entro il quale l'Ente ha operato, come richiesto dalla nota MISE n. 50114 in data 09/04/2015.

Alla relazione sulla gestione è allegato il consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti, relativamente alle funzioni istituzionali, indicati nel preventivo, come prescrive l'art. 24, secondo comma, del DPR 254/2005.

Nel corpo della relazione sono inseriti, in sintesi, i prospetti riepilogativi del conto consuntivo in termini di cassa (art. 9 – comma 2 – del D.M. 27.03.2013): consuntivo delle entrate e consuntivo delle spese, articolato per missioni e programmi.

La parte finale della relazione sulla gestione e sui risultati, come previsto dell'art. 5 c. 3 del DM 27/03/13, è dedicata al consuntivo del Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio in conformità alle linee guida definite con DPCM 18/09/12 (Rapporto sui risultati di bilancio).

Il Collegio, vista la nota del Ministero Sviluppo Economico prot. 0050114/09.04.2015, avente ad oggetto: “Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 marzo 2013 – istruzioni applicative – Redazione bilancio d’esercizio”, ha inoltre verificato che risultano allegati al bilancio d’esercizio:

- il rendiconto finanziario di cui all’art. 6 del D.M. 27.3.2013 predisposto per gli anni 2021 e 2022 secondo lo schema 1 del principio OIC n. 10 – flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto;
- il consuntivo delle entrate per codice SIOPE ed il consuntivo delle spese per missioni e programmi (art. 9, comma 2, D.M. 27.3.2013): il totale di detti prospetti corrisponde, rispettivamente, al totale delle riscossioni ed al totale dei pagamenti riportati nei prospetti SIOPE 2022; i risultati sono coerenti con il rendiconto finanziario; il consuntivo delle entrate è conforme al prospetto “incassi per codici gestionali” disponibile nel sito SIOPE;
- il conto economico per gli anni 2021 e 2022 (art. 8 D.M. 27.3.2013) riclassificato secondo lo schema allegato 1 al D.M. 27.3.2013, applicando i criteri di riclassificazione indicati nella nota MISE n. 148123 del 12.09.2013.

Ha, quindi, esaminato l’attestazione dei tempi di pagamento e l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all’art. 41 del D.L. 66/2014, allegata al bilancio; l’indicatore per il 2022 è – 23,258; il valore negativo indica tempi di pagamento inferiori rispetto ai termini di scadenza delle fatture. L’Ente ha poi fatto riferimento ai dati della propria contabilità generale per dare la dimostrazione delle forniture pagate entro ed oltre i 30gg, escludendo quelle che per accordo tra le parti prevedono scadenze maggiori o quelle non liquide ed esigibili.

Ha, infine, preso visione del bilancio d’esercizio dell’Azienda speciale Arezzo Sviluppo, completo della relazione del Collegio.

Ai sensi dell’art. 66 – comma 2 – del DPR 254/2005, con l’approvazione del bilancio d’esercizio della Camera, il Consiglio adotta le necessarie determinazioni in ordine alla destinazione dell’utile o al ripiano della perdita della gestione dell’Azienda, anche ai fini della coerenza contabile con il bilancio d’esercizio camerale.



Il bilancio d’esercizio dell’Azienda speciale Arezzo Sviluppo contabilizza tra i proventi il contributo della Camera per l’esercizio 2022, che rappresenta per la Camera un costo d’esercizio, riportato nel conto economico alla voce B8 “interventi economici”.

Il bilancio dell’Azienda rileva un avanzo economico di €. 122,96.

Il documento n. 3 di cui alla circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/c del 05/02/2009 in materia di principi contabili, precisa al punto 3.4.2., comma 4, che nel caso in cui il bilancio dell’azienda speciale chiuda in utile e il Consiglio camerale decida che lo stesso debba essere riversato alla camera di commercio, la Camera iscrive detto utile tra i proventi correnti “Contributi trasferimenti e altre entrate”, alla voce “Riversamento avanzo aziende speciali”, ed il corrispondente credito tra i “Crediti diversi” alla voce “Crediti verso azienda speciale per avanzo da riversare” aggiornando, se necessario, il preventivo economico dell’esercizio di approvazione del bilancio .

A giudizio del Collegio, il bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Camera per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, in conformità alle norme che ne disciplinano la redazione.

Esprime pertanto il proprio parere favorevole all' approvazione da parte del Consiglio camerale del bilancio d'esercizio 2022 della Camera di Commercio di Arezzo-Siena.

DOTT. GIOVANNI PIRAS	
DOTT.SSA SERENA CIANFLONE	<i>Serena Cianflone</i> 
DOTT. PIERANGELO ARCANGIOLI	